

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2025, n. 3-2040

**Decreto legislativo n. 61/2017, articolo 7, comma 2. Approvazione dello schema di Accordo triennale con l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte per la realizzazione a partire dagli a.s. 2026/27, 2027/28 e 2028/29 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte. Spesa regionale pari ad ...**



Seduta N° 134

Adunanza 22 DICEMBRE 2025

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 10:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, presso la sede del Consiglio regionale, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marina CHIARELLI - Marco GABUSI - Andrea TRONZANO

**DGR 3-2040/2025/XII**

**OGGETTO:**

Decreto legislativo n. 61/2017, articolo 7, comma 2. Approvazione dello schema di Accordo triennale con l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte per la realizzazione a partire dagli a.s. 2026/27, 2027/28 e 2028/29 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte. Spesa regionale pari ad euro 210.600,00 per le annualità 2026 e 2027.

A relazione di: Chiorino

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR n. 87/2010, gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale, ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali, secondo le linee guida all'uopo adottate;

- il decreto legislativo n. 61/2017, di abrogazione del suddetto D.P.R. n. 87/2010, sancisce che:

a) al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 226/2005;

b) le modalità realizzative dei percorsi di raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di

istruzione e formazione professionale;

- a partire dal 2011, con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (U.S.R.) sono stati sottoscritti Accordi per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione professionale per il rilascio di qualifiche triennali in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010, sino al 2018 e successivamente ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017;
- il decreto del Ministero dell'istruzione e della ricerca del 17 maggio 2018 "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale", all'articolo 4, indica i criteri generali per la definizione, a livello regionale, degli accordi di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 7, da sottoscrivere tra le Regioni ed i rispettivi Uffici scolastici regionali.

Richiamate

- la legge regionale n. 63/1995 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";
- la legge regionale n. 28/2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";
- la legge regionale n. 32/2023 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro".

Preso atto che, con nota prot. 3299 del 23 novembre 2018, il Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ha fornito indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali in merito ai contenuti essenziali di tali Accordi.

Richiamato che:

il decreto ministeriale n. 427 del 22 maggio 2018 ha recepito l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni (CSR) del 10 maggio 2018, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017;

la D.G.R. n. 4-390 del 18 ottobre 2019 ha approvato le Disposizioni sulle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione professionale finalizzata all'offerta sussidiaria leFP "Macrotipologia D - Offerta Sussidiaria leFP, ad integrazione della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006.

Dato atto che la Direzione regionale Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro ha condiviso con l'Ufficio Scolastico regionale del Piemonte i contenuti di uno schema di accordo, con il quale disciplinare, a valere per i cicli triennali avviati negli aa.ss. 2026/27, 2027/28 e 2028/29:

- il proseguimento dell'offerta sussidiaria da realizzarsi, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2017 e del decreto interministeriale del 17 maggio 2018, dalle istituzioni scolastiche accreditate secondo le modalità specificatamente individuate per tali percorsi con la citata D.G.R. n. 4-390 del 18 ottobre 2019;
- le modalità realizzative per l'attivazione in via sussidiaria, nell'ambito della programmazione regionale, dei percorsi di leFP per il rilascio della qualifica triennale e del diploma professionale da parte degli Istituti Professionali (II.PP.) interessati;
- i criteri e le modalità di accesso al sistema di riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze acquisite nell'ambito degli interventi integrativi di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale del 17 maggio 2018 per gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione professionale volti all'acquisizione della qualifica e del diploma professionale;
- le azioni di monitoraggio e di supporto alla progettazione e realizzazione dei percorsi di offerta

sussidiaria e degli interventi integrativi previsti dall'Accordo, finalizzati a favorire l'integrazione fra i sistemi dell'istruzione professionale e dell'istruzione e formazione professionale, anche tramite il coinvolgimento diretto degli istituti professionali e delle agenzie formative;

- il raccordo tra i sistemi attraverso i passaggi tra i percorsi di IP e IeFP e viceversa, nel rispetto del citato Accordo della Conferenza Stato-Regioni recepito con decreto ministeriale n. 427/2018.

Dato atto, inoltre, che il suddetto schema di accordo, all'articolo 8, prevede che gli oneri relativi agli esami di qualifica sono a carico della Regione Piemonte nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale e che tali oneri comportano la corresponsione del gettone di presenza e delle spese di viaggio del presidente e dell'esperto del mondo del lavoro.

Dato atto, altresì, che i suddetti oneri relativi alle commissioni degli esami per le qualifiche che

- saranno rilasciate al termine dell'anno scolastico 2026/27, trovano copertura nei limiti delle risorse previste sul capitolo 179584 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 per le annualità 2026 e 2027 per un massimo importo annuale di € 105.300,00;

- saranno rilasciate al termine degli anni scolastici 2027/28 e 2028/29, si provvederà con apposito provvedimento della Giunta regionale, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse sul capitolo 179584 per le annualità 2028 e 2029.

Visti:

il D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025, di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027, come aggiornato dalla D.G.R. n. 38 - 1162 del 26/05/2025;

la legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025- 2027";

la legge regionale n. 16/2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

la D.G.R. n. 5-1482 del 8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 «Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027». Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari a complessivi euro 210.600,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 61/2017, lo schema di accordo da sottoscrivere con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, di cui all'Allegato A della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dei percorsi di

Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, a valere per i cicli triennali avviati negli aa.ss. 2026/27, 2027/28 e 2028/29;

- di demandare al Vicepresidente e Assessore all'Istruzione e Merito, Diritto allo Studio Universitario, Lavoro, Formazione Professionale e Welfare Aziendale la sottoscrizione del predetto Accordo, autorizzando eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento del suo perfezionamento;
- di demandare alla Direzione regionale Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
- che gli oneri relativi alle commissioni degli esami per le qualifiche che verranno rilasciate al termine dell'anno scolastico 2026/27, di cui all'articolo 8 del suddetto Accordo, trovano copertura nei limiti delle risorse previste sul capitolo 179584 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 per le annualità 2026 e 2027 per un importo annuale di € 105.300,00;
- di precisare che agli oneri relativi alle commissioni degli esami per le qualifiche che verranno rilasciate al termine degli anni scolastici 2027/28 e 2028/29, di cui all'articolo 8 del suddetto Accordo, si provvederà con apposito provvedimento della Giunta regionale, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse sul capitolo 179584 per le annualità 2028 e 2029;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, lettera d), del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2040-2025-All\_1-02\_Alleg\_AccordoUSR.pdf

1.

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**Regione Piemonte  
Assessorato all'Istruzione, Lavoro,  
Formazione Professionale, Diritto allo studio  
universitario**

**Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**

**Accordo per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61**

## **VISTI**

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva;
- l'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- l'articolo 4 della Legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53" e sm.i.;
- il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";

- l'articolo 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 riguardanti la definizione delle aree professionali e delle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali professionali);
- il Decreto interministeriale dell' 11 novembre 2011, recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011;
- l'articolo 52 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, "Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS", convertito, con modificazioni, nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";
- il Decreto interministeriale del 23 aprile 2012, recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art.4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";
- il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,

nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e s.m.i.;

- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107” e s.m.i.;

- il Decreto ministeriale 8 gennaio 2018 “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

- il Decreto interministeriale del 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;

- il Decreto ministeriale del 22 maggio 2018 n. 427 “Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”;

- il Decreto interministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;

- la Nota MIUR del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di formazione Prot. 3299 del 23 novembre 2018 avente per oggetto “Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61”;

- il Decreto ministeriale del 23 agosto 2019 n. 766 “Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale”, di cui al Decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

- l'Accordo del 18 dicembre 2019 fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio Atti n. 19/210/CR10/c9);
- il Decreto ministeriale del 12 giugno 2020, n. 33, relativo all'Individuazione delle classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e quinto anno indicati nell'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92;
- il Decreto interministeriale del 7 luglio 2020, n. 56, di recepimento Accordo S/R 1° agosto 2019, Rep. Atti 155/CSR "Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle Figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011";
- l'Intesa, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto ministeriale recante: "Regolamento recante rimodulazione dell'allegato 4 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e politiche sociali, il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero della salute, 24 maggio 2018 n. 92, recante la correlazione tra le figure di operatore e tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure di riferimento delle qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo Stato e Regioni del 1 agosto 2019, Rep. Atti n. 155/CSR e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'allegato 2 del suddetto decreto". Repertorio Atti 155/CSR del 10 settembre 2020;
- il Decreto ministeriale del 7 gennaio 2021, n. 11 , "Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 settembre 2020, Repertorio Atti n. 156, per la rimodulazione dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018, recepito con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto ministeriale del 24 agosto 2021, n. 267, concernente l'adozione del certificato di competenze per i nuovi percorsi di istruzione professionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ;
- la Legge del 15 luglio 2022, n. 99, "Istruzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore";

- il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2023 n. 241 “Linee Guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale”;
- il Decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 novembre 2022, n. 175, che all’articolo 27 prevede misure per la riforma degli istituti professionali;
- il Decreto interministeriale del 15 febbraio 2024 n. 58, approvazione del “Regolamento recante la rimodulazione dell’ Allegato 4 del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 24 maggio 2018 n. 92 concernente la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all’Accordo Stato regioni del 1° agosto 2019 e gli indirizzi di istruzione professionale nonché l’ integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell’ Allegato 2 del suddetto decreto”;
- il Decreto ministeriale del 12 giugno 2024 n. 118 riguardante l’adozione di “Linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”;
- la Legge 1 ottobre 2024, n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”.

## **VISTE**

- la Legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i., recante "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";
- la Legge regionale del 13 aprile 1995, n. 63 e s.m.i., recante ""Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";
- la Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 “Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”;

## **RICHIAMATE**

- la Nota del MIUR del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di formazione Prot. 3299 del 23 novembre 2018 avente per oggetto “Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61”;
- le disposizioni attuative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Regione Piemonte e, in particolare:

- la D.D. 18 settembre 2017 n. 849 e s.m.i. di approvazione del "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema";
- la D.G.R. 18 ottobre 2019 n. 4-390, Disposizioni sulle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione professionale finalizzata all'offerta sussidiaria leFP - Macrotipologia D - Offerta Sussidiaria leFP. Integrazioni alla D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006
- la D.G.R. 8 novembre 2019 n. 8-468 , Recepimento nel sistema formativo piemontese dell'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni il 1° agosto 2019;
- la D.D. 19 novembre 2019 n. 1565, Approvazione dell'elenco delle figure nazionali e dei profili regionali con i rispettivi indirizzi che costituiscono il Repertorio della Regione Piemonte delle qualifiche e ai diplomi professionali del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (lefp) vincolanti per i percorsi avviati a partire dall'anno 2020/2021;
- la D.G.R. 29 luglio 2022 n. 6 – 5441, recante la Disciplina regionale sulle Commissioni esaminatrici nella formazione professionale e le relative Disposizioni di dettaglio sulle modalità di funzionamento delle commissioni esaminatrici e sulle modalità di svolgimento degli esami approvate con D.D. 29 marzo 2023 n. 142;
- la D.G.R. 08 maggio 2023 n. 5-6833, Direttiva regionale per l'autorizzazione dei "Corsi Riconosciuti";
- la D.D. 29 maggio 2025 n. 304, Approvazione delle “Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione dei percorsi di leFP da parte degli istituti professionali” e degli “Standard di progettazione e erogazione”. Revoca della D.D. 8 gennaio 2021 n. 4;
- la D.D. 15 gennaio 2025 n. 14, Approvazione delle Linee guida per la realizzazione degli interventi integrativi finalizzati all'ammissione all'esame di qualifica (leFP) degli allievi iscritti ad un percorso quinquennale di istruzione professionale;
- la D.D. 04 aprile 2025 n. 172, “Repertorio regionale degli standard formativi e professionali - Elenco delle figure professionali e degli indirizzi relativi alle qualifiche e ai diplomi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP). Aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. 1565 del 19.11.2019”;
- la D.D. 16 maggio 2025 n. 264, Approvazione delle Linee guida regionali “Passaggi e raccordo tra i sistemi IP, leFP e viceversa. Approfondimenti e indicazioni operative”;

## **DATO ATTO CHE**

la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte:

- dal 2011 al 2015 hanno sottoscritto Accordi per la realizzazione, nei relativi anni scolastici, di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito leFP) per il rilascio di qualifiche triennali, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali

(di seguito II.PP) della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del D.P.R. 15/03/2010, n. 87;

- a partire dal 2018 hanno sottoscritto Accordi per la realizzazione di percorsi di leFP per il rilascio di qualifiche triennali in regime di sussidiarietà, da parte degli II.PP. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e s.m.i.;

## **RITENUTO**

- di dare continuità alla realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio delle qualifiche triennali, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte al fine di:

- di dare attuazione a quanto prescritto dall'art. 4 e dall'art. 7, c. 2, del D. Lgs 13 aprile 2017 n. 61, per realizzare il raccordo, l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dell'offerta formativa in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, anche attraverso l'attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale in via sussidiaria per il rilascio della qualifica e del diploma professionale, nell'interesse prioritario delle studentesse e degli studenti;

- di dare attuazione a quanto prescritto dall'art. 4 c. 1 del Decreto interministeriale 17 maggio 2018 per quanto attiene alla definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti ai percorsi di istruzione professionale con le attività integrative di cui all'art.3 c. 2 del medesimo Decreto, nonché alla definizione delle modalità di accesso dei medesimi all'esame di qualifica e di diploma professionale;

- di innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per i giovani, in riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione Europea, garantendo la qualità e salvaguardando la specifica caratterizzazione dei percorsi di leFP delle Regione Piemonte.

## **TRA**

la Regione Piemonte - Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino, Codice Fiscale 80087670016 - rappresentata dal Vicepresidente e Assessore all' Istruzione e Merito, Diritto allo Studio Universitario, Lavoro, Formazione Professionale e Welfare Aziendale, Rapporti con le Società a Partecipazione Regionale - Elena Chiorino, nata a Biella il 02 Febbraio 1977 e domiciliata ai fini del presente Accordo presso la sede dell'Assessorato in Piazza Piemonte 1 a Torino, d'ora in poi denominata REGIONE PIEMONTE;

## **E**

il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, corso Vittorio Emanuele II 70, Codice Fiscale 97613140017, rappresentato dal direttore generale Stefano Suraniti, nato a Willich (Germania) il 07 Maggio 1979 e domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, d'ora in poi denominato U.S.R. PIEMONTE;

di seguito denominati congiuntamente LE PARTI

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – Finalità dell'Accordo**

1. Le parti, con il presente Accordo, disciplinano:
  - a. le modalità realizzative per l'attivazione in via sussidiaria, nell'ambito della programmazione regionale, dei percorsi di leFP per il rilascio della qualifica triennale e del diploma professionale da parte degli Istituti Professionali (II.PP.) interessati;
  - b. i criteri e le modalità di accesso al sistema di riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze acquisite nell'ambito degli interventi integrativi di cui al c. 2 dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 17 maggio 2018 per gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione professionale volti all'acquisizione della qualifica e del diploma professionale;
  - c. il raccordo tra i sistemi attraverso i passaggi tra i percorsi di IP e leFP e viceversa, nel rispetto dell'Accordo CSR del 10 maggio 2018, recepito con Decreto Ministeriale del 22 maggio 2018 n. 427.
  - d. Le Parti concordano sull'intendere l'offerta sussidiaria realizzata dagli II.PP. come finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto della studentessa e dello studente di accedere ai percorsi del secondo ciclo, caratterizzati da diversa identità e pari dignità, del sistema di IP e del sistema di leFP, anche nell'ottica di contrastare e prevenire la dispersione scolastica.
2. A tal fine le parti convengono di:
  - a. proseguire l'offerta dei percorsi di leFP negli II.PP. da realizzare in via sussidiaria ai sensi dell'articolo 4, c. 4 del D.lgs 61/2017 e del Decreto interministeriale 17 maggio 2018;
  - b. considerare che i profili e gli indirizzi da adottare per la progettazione dei percorsi sono quelli presenti nel Repertorio delle Qualificazioni e degli Standard formativi della Regione Piemonte;
  - c. stabilire che il rilascio dei diplomi professionali sarà possibile solo se realizzato da II.PP. che hanno erogato un percorso triennale di qualifica in sussidiarietà. Tale diploma dovrà essere correlabile con il titolo rilasciato in esito al percorso di qualifica svolto, con riferimento all' 4 al Decreto 24 maggio 2018 n. 92 e successive rimodulazioni<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>

Con l'Intesa, rep. Atti n. 155/CSR del 10 settembre 2020, è stato approvato lo schema di decreto per la rimodulazione dell'allegato 4 di cui al decreto 24 maggio 2018, n. 92 (all. 4bis). Con D.D. 15 febbraio 2024 n. 58 Correlazione tra qualifiche e diplomi del nuovo repertorio nazionale dell'offerta leFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione prof.le, viene ulteriormente rimodulato l'all. 4/4Bis.

3. Le Parti concordano altresì in merito all'opportunità di dare corso a una graduale integrazione della programmazione dell'offerta di istruzione professionale e di Istruzione e formazione professionale con l'obiettivo di rispondere in modo più coerente ai fabbisogni territoriali e alle esigenze delle persone e del sistema produttivo.
4. L'offerta formativa di Istruzione professionale (di seguito IP) dei percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti di cui all'art. 4 comma 3 del D.P.R. 263/2012), potrà essere integrata con percorsi di qualifica professionale, con riferimento ai contenuti del presente accordo, secondo le regole che saranno definite, d'intesa tra le Parti, in successivi atti. Fanno eccezione i percorsi erogati presso gli istituti di prevenzione e pena, che possono essere erogati in continuità rispetto ai precedenti anni scolastici.

## **Art. 2 – Realizzazione dell'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali**

1. Nell'ambito della programmazione regionale del sistema di leFP, gli II.PP. possono chiedere di realizzare in via sussidiaria percorsi di qualifica e di diploma professionale, in relazione ai propri indirizzi quinquennali di cui alla tabella di correlazione con qualifiche e diplomi leFP di cui all'allegato 4 bis<sup>2</sup> del D.M. del 24 maggio 2018, n. 92 e sue successive modificazioni conseguenti all'adozione del nuovo repertorio leFP. Tali richieste devono essere presentate secondo le modalità definite dalla Regione Piemonte e tenere conto di quanto approvato nei Piani triennali dell'offerta formativa degli II.PP.
2. Gli II.PP., compresi quelli che offrono i percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 263/2012, realizzano i corsi per il conseguimento della qualifica e del diploma di leFP in via sussidiaria, anche presso gli Istituti Penitenziari:
  - previo accreditamento regionale, come indicato al successivo art. 9;
  - nel rispetto delle indicazioni procedurali della Regione Piemonte e con l'utilizzo dei dispositivi informatici messi a disposizione dalla Regione;
  - nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia di leFP, riconoscimento corsi, esami finali e certificazione;
  - nel rispetto dei parametri per la costituzione delle classi di cui al D.P.R. n. 81/2009;
  - con classi composte da studentesse e da studenti che scelgono, all'atto di iscrizione, di seguire i percorsi di leFP per il conseguimento delle qualifiche di durata triennale, ferma restando la reversibilità delle scelte attraverso i passaggi di cui all'art. 8 del Decreto legislativo n. 61/2017;
  - garantendo:
    - la possibilità dei passaggi tra i sistemi di IP e di leFP secondo le modalità indicate dall'art. 5 dell'Accordo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del

<sup>2</sup> Con l'Intesa, rep. Atti n. 155/CSR del 10 settembre 2020, è stato approvato lo schema di decreto per la rimodulazione dell'allegato 4 di cui al decreto 24 maggio 2018, n. 92. Con DD 15 febbraio 2024 n. 58 Correlazione tra qualifiche e diplomi del nuovo repertorio nazionale dell'offerta leFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione prof.le, viene ulteriormente rimodulato l'all. 4/4Bis.

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recepito con il Decreto ministeriale del 22 maggio 2018 n. 427 come modificato dal D.M n. 11 del 7 gennaio 2021 e con riferimento agli atti conseguenti ministeriali e regionali che disciplinano la materia;

l'equivalenza dei percorsi formativi e degli esiti di apprendimento delle qualifiche triennali rilasciate dalle Istituzioni Formative accreditate dalla Regione Piemonte e delle qualifiche triennali rilasciate al termine dei percorsi di leFP all'interno degli II.PP., con parità di trattamento da parte delle Commissioni previste dal Decreto ministeriale del 22 maggio 2018 n. 427 come modificato dal D.M n. 11 del 7 gennaio 2021, al fine di favorire i passaggi, anche attraverso opportune azioni di accompagnamento, delle studentesse e degli studenti interessate/i.

3. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria, gli II.PP., sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili, compresa l'eventuale assegnazione di personale in soprannumero, assicurano:
  - la determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
  - l'adeguamento agli Standard di erogazione della Regione Piemonte per i percorsi di leFP;
  - la personalizzazione dei percorsi in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
  - la caratterizzazione dell'offerta in rapporto alle nuove esigenze formative del mondo del lavoro, con riguardo anche al territorio.
4. La Regione Piemonte approva l'offerta formativa sussidiaria di leFP degli II.PP. autorizzati ad attivare i percorsi di qualifica e di diploma professionale e, per ognuno di essi, le figure professionali relative alle qualifiche rilasciate.
5. L'effettiva attivazione dei percorsi di qualifica e di diploma, che costituiscono l'offerta formativa sussidiaria, è subordinata al loro riconoscimento da parte della Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 24 novembre 2023 art 26, della D.G.R. 8 maggio 2023, n. 5-6833 con cui è stata approvata la direttiva Corsi Riconosciuti e della D.D. del 29/05/2025, n. 304 ad oggetto approvazione delle Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione dei percorsi di leFP da parte degli II.PP. e dei relativi standard di progettazione e di erogazione dei percorsi e s.m.i.;
6. Gli II.PP. dovranno programmare le loro attività formative riferendosi alle figure nazionali e agli indirizzi contenuti nell'Accordo recepito con D.G.R. del 8 novembre

2019 n. 8-468 i cui profili, aggiornati con D.D. 04 aprile 2025 n. 172<sup>3</sup>, sono inseriti nel Repertorio regionale degli standard formativi e professionali. Gli II.PP. dovranno inoltre erogare i corsi di qualifica in funzione della disponibilità di laboratori e strumenti idonei.

### **Art. 3 – Determinazione degli organici**

1. L'utilizzo delle dotazioni organiche degli II.PP., per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Accordo, è consentito nei limiti della corrispondenza, in via di definizione, tra gli ambiti formativi di leFP e le classi di concorso di ordinamento degli II.PP.
2. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di leFP da parte degli II.PP. avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'art. 64, comma 4 della Legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica statale complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione di tale offerta sussidiaria.
3. Le classi iniziali degli II.PP. si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di I.P e di leFP, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81. In nessun caso la presenza dell'offerta di leFP potrà comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio in precedenza descritto. L'organico dell'Istituto è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario dei percorsi di studio attivati, di IP e di leFP.
4. In nessun caso l'applicazione degli standard formativi dei percorsi di leFP e delle misure di raccordo tra il sistema di IP e il sistema di leFP può determinare un maggior fabbisogno di personale rispetto alle dotazioni organiche assegnate a livello statale.

### **Art. 4 – Passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e viceversa**

1. Ai sensi del D.M. n. 427 del 22 maggio 2018 come modificato dal D.M n. 11 del 7 gennaio 2021, del D.M. 12 giugno 2024 n. 118 e delle indicazioni contenute nella D.D. 16 maggio 2025 n. 264 di approvazione delle linee guida regionali "Passaggi e raccordo tra i sistemi IP, leFP e viceversa. Approfondimenti e indicazioni operative" le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:
  - a. per i primi tre anni dei percorsi di leFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;

---

<sup>3</sup> D.D. 04 aprile 2025 n. 172 "Repertorio regionale degli standard formativi e professionali - Elenco delle figure professionali e degli indirizzi relativi alle qualifiche e ai diplomi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP). Aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. 1565 del 19.11.2019";

b. al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di leFP a quelli di IP.

Ai fini della determinazione dell'annualità di inserimento di cui all'art. 8 c. 5 del Decreto legislativo n. 61/2017 e s.m.i, nel riconoscimento del principio di equivalenza formativa dei percorsi di leFP e IP, gli II.PP., e in particolare quelli accreditati per il sistema di leFP, si impegnano ad attivare le opportune azioni finalizzate a valorizzare la qualifica e il diploma professionale quali titoli di accesso per l'ammissione ai percorsi di IP, con l'obiettivo di favorire il conseguimento del diploma quinquennale di istruzione nel minor tempo possibile. A tal fine si utilizzerà la tabella di correlazione tra Qualifiche e Diplomi professionali di leFP e indirizzi dei percorsi quinquennali di IP di cui all'Allegato 4 bis al D.M. del 24 maggio 2018, n. 92 e s.m.i, ferma restando la progettazione di eventuali moduli integrativi per il riallineamento e l'integrazione delle competenze finanziati anche con specifiche risorse regionali laddove disponibili.

3. Per favorire l'adozione di modalità operative efficaci di comparazione tra i percorsi di leFP e di IP in funzione dei passaggi, le parti hanno attivato specifici tavoli di confronto. A tal fine, la sperimentazione conclusasi nel giugno 2023<sup>4</sup> ha prodotto, tra gli altri, una serie di documenti destinati alla predisposizione delle Linee guida "Passaggi e raccordo tra i sistemi IP, leFP e viceversa. Approfondimenti e indicazioni operative" di cui alla già citata D.D. 16 maggio 2025 n. 264.

4. Il termine temporale per la presentazione della domanda di passaggio, nel rispetto di quanto previsto dagli atti nazionali e dalle Linee guida regionali è fissato:

per i passaggi dai percorsi di leFP ai percorsi di IP nei primi due anni

- al 31 gennaio per i passaggi nel corso dell'anno formativo;
- al 30 giugno per i passaggi al termine dell'anno formativo;

per i passaggi dai percorsi di IP ai percorsi di leFP nei primi due anni

- al 15 marzo per i passaggi nel corso dell'anno scolastico/formativo;
- al 30 giugno o al 15 settembre per i passaggi al termine dell'anno scolastico/formativo.

Nel terzo anno, per i passaggi nel corso dell'anno scolastico/formativo sia da IP a leFP sia da leFP a IP, il termine è fissato al 30 novembre.

## **Art. 5 – Interventi integrativi per il riconoscimento dei crediti ai fini dell'ammissione all'esame di qualifica per gli allievi di classi frequentanti un percorso quinquennale di istruzione professionale.**

1. Al fine di prevenire l'abbandono scolastico, gli II.PP. che realizzano percorsi quinquennali possono preparare per l'esame di qualifica gli allievi che ne facciano richiesta, realizzando interventi per integrare il percorso di istruzione professionale con attività idonee a far acquisire, nell'ambito del Piano Formativo Individuale (P.F.I.), conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi

<sup>4</sup> Con D.D. n. 210 del 03/05/2021 è stato approvato l'Avviso regionale per l'attuazione della Misura 3 "Azione di sistema per il passaggio e raccordo tra IP, lefp e viceversa. Periodo 2021/2022"

per l'accesso all'esame di qualifica. Gli interventi devono essere realizzati in coerenza con gli standard formativi della Regione Piemonte.

2. Gli interventi integrativi consistono in adattamenti del percorso e/o nella realizzazione di moduli integrativi funzionali all'acquisizione delle competenze necessarie per l'accesso all'esame e devono essere realizzati secondo le tempistiche e le modalità definite nelle apposite Linee guida regionali.
3. Gli II.PP. realizzeranno gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo utilizzando nel biennio, la quota di personalizzazione di almeno 264 ore di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del D.lgs. 61/2017 e s.m.i. e, nel triennio, gli spazi di flessibilità, nei limiti delle risorse di organico disponibili a legislazione vigente o, in alternativa, i vari strumenti dell'autonomia scolastica purché equivalenti in termini di monte ore dedicato.
4. Sono ammessi all'esame di qualifica gli allievi che hanno conseguito le competenze necessarie per sostenere con successo l'esame finale. Ai fini dell'ammissione all'esame di qualifica è inoltre obbligatoria la realizzazione di un periodo di stage di almeno 200 ore.
5. L'esame dovrà essere svolto presso lo stesso istituto professionale che ha curato gli interventi integrativi. L'istituto dovrà essere in possesso dell'accreditamento regionale e disporre dell'addetto alle operazioni di certificazione.
6. Al termine di ogni anno scolastico, effettuata una valutazione delle competenze acquisite dagli allievi a seguito degli interventi integrativi, i docenti individueranno eventuali misure correttive o compensative, se ritenute necessarie per il conseguimento della qualifica.
7. Nel corso del terzo anno l'istituto dovrà individuare gli allievi ammissibili all'esame di qualifica e chiedere la nomina della commissione di esame, osservando tempistiche e modalità indicate nelle già citate Linee guida regionali e nelle disposizioni regionali in materia di esami.
8. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati in autonomia dagli II.PP. o anche in collaborazione con gli Enti di Formazione Professionale, con i quali saranno stipulati Accordi o Convenzioni per la definizione delle collaborazioni.
9. Gli alunni potranno richiedere il riconoscimento dei risultati anche parziali di apprendimento conseguiti in esito agli interventi integrativi, riconoscimento che sarà rilasciato con strumenti e modalità previsti dagli II.PP.
10. Alle medesime condizioni possono essere realizzati interventi integrativi laddove il numero di domande di iscrizione iniziale ad un percorso di qualifica sia insufficiente ad assicurare la costituzione di un gruppo classe di IeFP.
11. Gli interventi integrativi possono essere realizzati anche all'interno dei percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti di cui all'art. 4 comma 3 del D.P.R. 263/2012 erogati presso istituti di prevenzione e pena.

## **•Art. 6 – Misure di accompagnamento per i passaggi tra i sistemi formativi**

1. Le Parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, le misure di accompagnamento previste nell'art. 8, c. 3 e c. 4 del Decreto 61/2017 e s.m.i e nell'art. 9 del D.M. del 17 maggio 2018 e successivi atti con particolare riguardo:
  - a. alle apposite linee guida di cui all'art 2 c. 5, che individuano modalità operative e indicazioni procedurali più specifiche;
  - b. alla collaborazione, anche attraverso forme di integrazione tra istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di:
    - azioni, anche sperimentali, di sostegno ai processi di riconoscimento dei crediti formativi e di valorizzazione e certificazione delle competenze e valutazione degli apprendimenti;
    - laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo ed il recupero degli apprendimenti;
    - interventi territoriali di orientamento;
  - c. alla costituzione di reti di scuole e di enti di formazione
  - d. nell'ambito delle quali istituire anche la COMMISSIONE PER I PASSAGGI TRA I SISTEMI (CPS) come previsto dal decreto n. 118 del 12.06.2024 del Ministero dell'istruzione e del Merito di cui alle "Linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61", al fine di evitare l'autoreferenzialità delle istituzioni scolastiche o delle istituzioni formative.
2. Le Parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, misure di accompagnamento destinate al personale scolastico coinvolto nella gestione dei percorsi leFP e nella gestione del sistema di accreditamento.

## **Art. 7 – Esami finali e certificazione**

Gli esami conclusivi dei percorsi e il rilascio delle certificazioni di qualifica e diploma professionale di cui al presente Accordo si svolgeranno sulla base della specifica disciplina della Regione Piemonte, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.17 e all'art. 20 del Capo III del D.lgs. n. 226/2005.

## **Art. 8 – Aspetti finanziari**

1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte degli II.PP. non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.
2. Le risorse previste dalla vigente normativa statale e dal CCNL di comparto per il "Fondo di Istituto" e per ogni altra attività del personale docente avente carattere strumentale e di supporto, necessaria all'attuazione del servizio scolastico ed eccedente le ore di insegnamento, sono attribuite agli II.PP., anche per le classi ove si realizza l'offerta sussidiaria di leFP e gli interventi integrativi, secondo gli stessi parametri delle classi ad ordinamento statale e assegnate alle diverse classi previo accordo in sede di contrattazione integrativa di istituto.
3. Gli oneri relativi agli esami di qualifica sono a carico della Regione Piemonte nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale. Tali oneri comportano la corresponsione del gettone di presenza e delle spese di viaggio del presidente e dell'esperto del mondo del lavoro.

## **Art. 9 – Accreditalento**

1. Le Istituzioni scolastiche che intendono realizzare percorsi di qualifica regionale o di diploma professionale debbono essere accreditate dalla Regione Piemonte, secondo le modalità individuate specificatamente per i percorsi di leFP. Analogamente dovranno essere accreditati gli II.PP. che realizzano interventi integrativi di cui all'art. 5.
2. La Regione Piemonte, con D.G.R. 4 – 390 del 18 ottobre 2019 ha definito il regime di accreditalento finalizzato esclusivamente al rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli II.PP.

## **•Art. 10 – Monitoraggio e valutazione**

1. La Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale possono realizzare azioni di monitoraggio dell'offerta sussidiaria e degli interventi integrativi di cui al presente accordo, finalizzate al progressivo miglioramento qualitativo del sistema e all'individuazione delle migliori soluzioni regolamentari e organizzative che favoriscano il successo formativo degli allievi, anche attraverso la costituzione di gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Parti, degli II.PP. e degli Enti di formazione titolari di percorsi di leFP.
2. Le Parti concordano di istituire un gruppo tecnico specifico costituito da Regione Piemonte, U.S.R. e rappresentanza di II.PP., al fine di supportare la progettazione e la realizzazione dei percorsi di leFP in regime di sussidiarietà, in coerenza con i profili standard previsti dal Repertorio Regionale e degli interventi integrativi finalizzati alla maturazione dei crediti formativi per l'accesso agli esami finali.

## **Art. 11 – Disposizioni attuative, transitorie e finali**

Gli IIPP interessati ad erogare percorsi di qualifica triennali, da attivarsi con classi separate dai percorsi quinquennali dell'istruzione (o diplomi professionali), dovranno presentare richiesta di autorizzazione alla Regione Piemonte, con le tempistiche e le modalità che saranno definite e comunicate annualmente.

La Regione valuterà le proposte in relazione alla propria offerta formativa e autorizzerà la realizzazione dei soli percorsi di qualifica (o diplomi) a carattere sussidiario in tempo utile per l'avvio delle iscrizioni degli alunni.

I percorsi autorizzati costituiranno l'offerta sussidiaria regionale e potranno essere avviati solo previo riconoscimento da parte del Settore standard formativi e orientamento permanente successivamente alla chiusura delle iscrizioni.

Le istanze di riconoscimento dovranno essere presentate secondo le modalità e le scadenze specificate nelle "Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione dei percorsi di leFP da parte degli istituti professionali (offerta sussidiaria)".

Gli II.PP. potranno avviare solo percorsi autorizzati e riconosciuti.

Le Parti, al fine di condividere le azioni e i risultati dei monitoraggi effettuati sulla realizzazione del presente Accordo, possono prevedere la costituzione di una commissione composta da Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei comparti interessati.

Le disposizioni contenute nel presente Accordo hanno validità per i cicli triennali che inizieranno negli anni scolastici 2026/27 – 2027/28– 2028/29; la validità potrà essere confermata per un periodo di uguale durata mediante scambio di corrispondenza tra le Parti, nel rispetto della normativa vigente.

Le Parti si riservano di integrare, modificare o sottoscrivere un nuovo Accordo, anteriormente alla scadenza sopra indicata, per approfondire aspetti tecnici e operativi non precisati nel presente Accordo e per recepire eventuali innovazioni del quadro normativo e programmatico regionale di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, addì .....

| <b>Per la Regione Piemonte</b>                                                                          | <b>Per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>l'Assessore all'Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, Diritto allo studio universitario</b> | <b>il Direttore Generale</b>                              |
| <i>Elena Chiorino</i>                                                                                   | <i>Stefano Suraniti</i>                                   |